

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020
54/2020/R/COM

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 810/2016/R/COM, 252/2017/R/COM E 587/2018/R/COM IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 123/2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1101^a riunione del 3 marzo 2020

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" (di seguito: decreto-legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2017, n. 188;

- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, n. 284, ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (di seguito: decreto-legge 91/18), come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2018, n. 220;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge 109/18), recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” (di seguito: decreto-legge 123/19), come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: legge 156/19), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2019, n. 300;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016, come successivamente modificato e integrato dal decreto legge 189/16, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modificato dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A, recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), come di seguito integrati e modificati;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”, come successivamente modificata e integrata con deliberazione 15 marzo 2013, 105/2013/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato con la deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TISIND), recante “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;

- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato con la deliberazione 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR (di seguito: TIBSD);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 312/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, e il relativo Allegato A (REMSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito: TIT 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;

- la comunicazione di Valnerina Servizi del 13 settembre 2019 recante richiesta di chiarimenti corretta applicazione delibera 587/2018/R/com con riferimento alle utenze forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse”, prot. Autorità 23098 del 13 settembre 2019;
- la comunicazione dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata avente ad oggetto “Difficoltà applicative Deliberazioni ARERA n. 810/2016/R/com recante “Disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” e n. 252/2017/R/com recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” del 4 novembre 2019, prot. Autorità 28762;
- la comunicazione di 2i Rete Gas S.p.A. del 31 gennaio 2020, recante richiesta di indicazioni su recepimento del decreto-legge 123/19 prot. Autorità 3361 del 31 gennaio 2020;
- la comunicazione di Enel S.p.A. del 18 febbraio 2020, recante “Decreto-legge 123/2019 - Proroga agevolazioni tariffarie utenze inagibili sisma centro Italia” prot. Autorità 5794 del 18 febbraio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto fatto in occasione dei precedenti eventi sismici, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del periodo di sospensione nonché l’introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- con le successive deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 81/2018/R/com, 312/2018/R/com e, da ultimo, con la deliberazione 587/2018/R/com, l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 c.m.i., dall’art. 2 *bis* del decreto-legge 148/17 e dall’art. 1, comma 6 *bis*, del decreto-legge 55/18 e, tenuto conto delle esigenze di tutela delle popolazioni colpite, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni e in particolare ha:
 - individuato, in conformità alla normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;
 - fissato inizialmente in 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data degli eventi sismici, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere, prevedendo:

- ✓ in coerenza con le sopraggiunte modifiche normative disposte in particolare dall'articolo 9, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge 91/18, una proroga del predetto termine al 1 gennaio 2020, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
- ✓ limitatamente alle forniture ovvero alle utenze localizzate nelle cosiddette "zone rosse", in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6 *bis*, del decreto-legge 55/18, una proroga automatica del suddetto termine sino al 31 dicembre 2020 e, che a tal fine, i titolari delle medesime forniture/utenze siano esentati dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità;
- introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze non si applichino, per un periodo pari a 36 (trentasei mesi) a decorrere dalla data dell'evento sismico:
 - ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze;
 - ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti perequative, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- disposto misure rafforzate di tutela a favore delle utenze/forniture localizzate nella zona rossa, prevedendo oltre al riconoscimento sino al 31 dicembre 2020 delle agevolazioni di cui ai precedenti alinea, che per le forniture localizzate nelle medesime zone e sino alla medesima data del 31 dicembre 2020 sia fissata pari a 0 (zero) qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno, rinviando ad un successivo provvedimento eventuali interventi relativi alle modalità di compensazione dei minori ricavi conseguenti a predetta misura;
- previsto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, in particolare, le modalità per richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora tali importi siano significativi rispetto al fatturato, e il riconoscimento dei crediti non riscossi nell'ambito di un apposito meccanismo;

- stabilito che la fatturazione possa riprendere solo dopo l'emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com e che la medesima fattura non possa essere emessa oltre il termine del 31 marzo 2020 e debba comprendere anche gli importi non fatturati sino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti;
- consentito agli esercenti l'attività di vendita, ovvero ai gestori del SII, su espressa richiesta scritta o comunque documentabile da parte dei clienti finali e degli utenti che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, di emettere la predetta fattura unica di conguaglio prima del termine del 31 marzo 2020, previa comunicazione ai soggetti interessati degli effetti conseguenti all'esercizio della facoltà di rinuncia del beneficio;
- introdotto un periodo automatico di rateizzazione degli importi contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, o di cui è sospesa l'emissione, pari a 24 (ventiquattro) mesi, successivamente esteso a 36 (trentasei) mesi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 *bis*, comma 25, del decreto-legge 148/17, senza applicazione di interessi a carico dei clienti ovvero degli utenti finali, garantendo comunque al cliente (e all'utente) la facoltà di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque secondo un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore ovvero con il gestore dell'acquedotto;
- previsto, a tutela dei clienti e degli utenti finali, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;
- aggiornato, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, i termini per la sospensione della fatturazione dei corrispettivi C^{MOR} da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all'esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante;
- esteso, altresì, l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti ovvero fino all'emissione della predetta fattura unica di conguaglio;
- previsto che le disposizioni in materia di bonus sociale idrico recate dal TIBSI si applichino ai soggetti di cui al comma 2.1 della deliberazione 252/2017/R/com a decorrere dal primo giorno successivo al termine previsto per il periodo di agevolazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la richiamata deliberazione 587/2018/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-*sexies*, del menzionato decreto-legge 91/18 e ha previsto a favore delle utenze e forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio attive alla data degli eventi sismici del 21 agosto 2017:
 - la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di elettricità e gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII fino al 1 gennaio 2020, limitatamente alle forniture e alle utenze che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - analogamente a quanto disposto in occasione degli eventi sismici del Centro Italia, la facoltà per gli utenti e i clienti finali titolari di utenze/ forniture site nei sopra citati Comuni di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, provvedendo pertanto al pagamento degli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture;
 - che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso, per tutto il periodo di durata della sospensione dei termini di pagamento, ad eventuali azioni di sospensione della fornitura, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 21 agosto 2017;
 - di far salve le eventuali iniziative volontarie adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- recenti provvedimenti normativi hanno ulteriormente modificato le disposizioni emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi;
- in particolare, l’art. 8 del decreto-legge 123/19, convertito con modificazioni dalla legge 156/19:
 - ha modificato l’articolo 2 *bis*, comma 24, del decreto-legge 148/17, posticipando al 31 dicembre 2020 il termine - già previsto con la richiamata deliberazione 587/2018/R/com per le utenze e forniture localizzate nelle cosiddette zone rosse - per la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, “*ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti*”, termine che trova applicazione con riferimento anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

- ha disposto che l’Autorità proroghi fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 a favore dei titolari delle utenze relative ad immobili inagibili, in seguito al sisma situati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* del medesimo decreto-legge, nonché ai Comuni di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto-legge 109/18.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 587/2018/R/com, alcuni operatori hanno segnalato dubbi interpretativi e criticità in merito all’esatta individuazione dei soggetti titolari di utenze e forniture site nella zona rossa, nei casi in cui si succedano ordinanze sindacali che, restringendo nel tempo il perimetro della medesima, escludano progressivamente da tale aerea utenze/forniture originariamente inserite. In tali casi, infatti, oltre alla complessità oggettiva per l’operatore di monitorare il succedersi nel tempo delle ordinanze sindacali che incidono sul perimetro della suddetta zona (con il conseguente aumento del rischio del verificarsi di possibili errori e connessi disagi per i clienti/utenti), potrebbero crearsi vuoti di tutela rispetto a clienti e utenti finali che, dopo aver goduto delle richiamate esenzioni, se ne vedano privati prima del termine finale del 31 dicembre 2020, ciò in contrasto con le finalità di massima tutela sottese alle misure introdotte con riferimento alle zone rosse.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- le disposizioni modificative dei termini per le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dal decreto-legge 123/19, producono effetti rispetto alla posizione dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 2 della deliberazione 252/2017/R/com (ad esclusione delle utenze e forniture localizzate nella zona rossa) nei limiti stabiliti dal comma 2.3, in base al quale è attualmente previsto che le agevolazioni si esauriscano decorsi i 36 mesi dalla data degli eventi sismici rispettivamente del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;
- al fine di continuare a fruire delle agevolazioni, i soggetti beneficiari, ivi inclusi quelli a cui - in applicazione delle disposizioni della deliberazione 252/2017/R/com - sono state riconosciute le predette agevolazioni in misura automatica, sarebbero tenuti, come previsto dall’articolo 8, comma 1 *ter* del decreto-legge 123/19, a trasmettere ai venditori e ai gestori del SII idonea documentazione da cui risulti l’inagibilità dell’immobile;
- tuttavia, alcuni operatori hanno segnalato, al riguardo, una situazione di notevole criticità nell’applicazione del disposto normativo, nella parte in cui considera l’attestazione di inagibilità dell’immobile come condizione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni;

- in particolare, gli esercenti l'attività di vendita hanno segnalato che risultano pervenute circa 3.000 dichiarazioni di inagibilità; per contro, il Dipartimento della Protezione civile ha accertato, anche a seguito dei sopralluoghi effettuati, la presenza di circa 100.000 edifici inagibili, come confermato dalle schede FAST o AEDES rilasciate ai soggetti interessati; tuttavia, tali edifici ragionevolmente includono più forniture tanto che il numero complessivo di utenze all'interno del cratere potrebbe essere nell'ordine di circa 200.000 unità;
- il *gap* tra i dati in possesso degli operatori e i dati forniti dalla Protezione civile rende evidente l'impossibilità di attuare le nuove tutele nei confronti di tutti i clienti e gli utenti che soddisfano effettivamente le condizioni previste dalla legge; peraltro, lo stato delle informazioni a disposizione della Protezione civile non consente di identificare in modo agevole e semplice le corrispondenti utenze finali dei servizi energetici e del SII;
- l'accertamento in concreto della condizione di inagibilità prevista dalla legge, necessaria per colmare il predetto *gap* di informazioni, richiederebbe un processo estremamente complesso in grado di incidere sia in termini di tempistiche necessarie per individuare la platea dei soggetti aventi diritto e sia in termini di costi (in ultima istanza) a carico del sistema; ciò potrebbe frustrare l'esigenza ultima delle misure di agevolazione che risiede, invece, nel garantire in tempi certi e in modo adeguato la massima tutela a tutti i clienti e gli utenti finali colpiti dal sisma;
- infatti, potrebbe essere necessario o un accertamento puntuale, da parte degli operatori, volto a incrociare i dati in loro possesso con quelli della Protezione civile, oppure una campagna informativa capillare e accurata da parte dei medesimi operatori nei confronti dei propri clienti e utenti finali, al fine di sensibilizzare questi ultimi a fornire le informazioni necessarie richieste dalla legge; peraltro, anche quest'ultimo intervento, oltre a richiedere tempi lunghi, risulterebbe alquanto difficoltoso in ragione della difficoltà di reperire effettivamente i clienti e gli utenti il cui impianto di consumo sia collocato in un immobile inagibile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 568/2019/R/eel, l'Autorità ha aggiornato alcuni aspetti della regolazione relativamente all'applicazione degli interessi moratori dovuti nei casi di mancato o parziale versamento a CSEA degli oneri generali e degli importi di perequazione da parte degli esercenti la vendita.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare completa attuazione all’insieme di misure introdotte dal decreto-legge 123/19, stante le situazioni di grave difficoltà applicativa sopra tratteggiate, sia quanto mai opportuno realizzare preventivamente adeguate forme di coordinamento con le Amministrazioni coinvolte; ciò al fine di individuare le modalità più opportune per il riconoscimento delle agevolazioni, anche di natura tariffaria, ai soggetti aventi diritto;
- sia pertanto necessario rinviare a un successivo provvedimento la definizione delle modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni, in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto-legge 123/19;
- sia peraltro possibile, e quindi necessario, dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 123/19, e, con particolare riferimento all’articolo 8, comma 3 del medesimo decreto-legge, prevedere sino alla data del 31 dicembre 2020 la proroga dei termini di sospensione dei pagamenti di cui all’articolo 3, comma *1bis*, della deliberazione 810/2016/R/com e di cui all’articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 587/2018/R/com;
- prevedere che la fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com relativamente alle utenze e forniture di cui al punto precedente nonché alle utenze e forniture localizzate nelle “zone rosse” non possa essere emessa oltre il termine del 31 marzo 2021 e debba comprendere anche gli importi non fatturati sino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti;
- confermare l’applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti ovvero fino all’emissione della fattura unica di conguaglio.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle criticità applicative segnalate in merito alle zone rosse, sia opportuno assicurare, in coerenza con la finalità della relativa disciplina legislativa, la massima tutela, in termini di possibilità di accedere ai benefici, a favore di tutti i clienti e utenti finali colpiti dal sisma e ridurre, al contempo, al minimo il rischio di possibili disparità di trattamento;
- da tale finalità, debba conseguire la necessità che la relativa disciplina attuativa non aggravi eccessivamente il sistema e garantisca un meccanismo di individuazione dei soggetti beneficiari efficace, trasparente e facilmente verificabile;

- in tale contesto, e rispetto alle finalità sopra individuate, il riferimento normativo alla zona rossa “*istituita mediante apposita ordinanza sindacale*”, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, debba essere interpretato come momento nel quale il diritto al beneficio si cristallizza; con la conseguenza che le utenze/forniture ubicate in una zona rossa debbano continuare a beneficiare delle “esenzioni” riconosciute fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente quindi dalle successive modifiche del perimetro della medesima zona;
- sia opportuno aggiornare la deliberazione 252/2017/R/com con riferimento ai termini per la sospensione della fatturazione dei corrispettivi C^{MOR} e alle disposizioni per CSEA relative al meccanismo per il riconoscimento degli ammontari di morosità;
- sia inoltre opportuno aggiornare, in analogia a quanto previsto da ultimo all’articolo 41, comma 4, del TIT, gli interessi moratori attualmente applicati da CSEA nel caso di mancato o parziale versamento, entro i termini previsti dalla regolazione, degli oneri generali e degli importi di perequazione, ivi inclusi gli importi relativi alla fatturazione della componente perequativa UII da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
- sia altresì opportuno procedere all’aggiornamento della deliberazione 6/2013/R/com al fine di recepire l’adeguamento degli interessi moratori di cui al precedente alinea;
- sia infine opportuno pubblicare sul sito internet dell’Autorità le menzionate deliberazioni 6/2013/R/com, 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 810/2016/R/com

- 1.1 All’articolo 2, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com:
- le parole “per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1 lettere a), b), c) e g):” sono sostituite dalle parole “per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1 lettere a), b) e g):”;
 - le parole “automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettera h).” sono sostituite dalle parole “automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettera c) e h).”;
- 1.2 All’articolo 2, comma 3 della deliberazione 810/2016/R/com, dopo le parole “commi 1 e 2, della deliberazione 252/2017/R/com.” sono aggiunte le seguenti

parole: “Il periodo di sospensione dei termini di pagamento per le utenze di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e), ed f) è prorogato previa presentazione della dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti.”

- 1.3 All’articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, il comma 1 *bis* è integralmente sostituito dal seguente:

“3.1 *bis* Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per le utenze di cui all’articolo 2, comma 2.1, secondo le modalità previste dai commi 2.2 e 2.3.”.

- 1.4 All’articolo 12, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com le parole “marzo 2020” sono sostituite dalle parole “marzo 2021”.

Articolo 2

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 252/2017/R/com

- 2.1 All’articolo 2, comma 1, lettera i) della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “site in una zona rossa” sono aggiunte le seguenti: “attive alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”.
- 2.2 All’articolo 14, comma 8, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “marzo 2020” sono sostituite dalle parole “marzo 2021”;
 - ii. alla lettera a) le parole “1 gennaio 2020” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2021”.
- 2.3 All’articolo 23, comma 6, della deliberazione 252/2017/R/com, alla definizione di *CNRi*, le parole “almeno 24 mesi” sono sostituite con le parole “almeno 12 mesi”.
- 2.4 L’articolo 24 della deliberazione 252/2017/R/com è modificato come segue:
- i. al comma 2, lettera a), le parole “giugno 2020” sono sostituite dalle parole “giugno 2021”;
 - ii. al comma 2, lettera b), le parole “settembre 2020” sono sostituite dalle parole “settembre 2021”;
 - iii. al comma 2, lettera c), le parole “ottobre 2020” sono sostituite dalle parole “ottobre 2021”;
 - iv. al comma 2, lettera d), le parole “novembre 2020” sono sostituite dalle parole “novembre 2021”;
 - v. al comma 3, lettere a) e b), le parole “a partire dal 2021” sono sostituite dalle parole “a partire dal 2022”;
 - vi. il comma 6 è integralmente sostituito dal seguente:

“24.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 24.3 non vengano completati dagli esercenti la vendita entro i termini previsti dal medesimo comma, l’esercente la vendita riconosce alla CSEA un interesse di mora determinato secondo quanto previsto dal comma

41.4 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, recante il TIT 2020-2023.”.

- 2.5 All'articolo 26, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. alla lettera a), le parole “agosto 2020” sono sostituite dalle parole “agosto 2021”;
 - ii. alla lettera b), le parole “tra il primo ed il quinto giorno lavorativo di ciascun mese del periodo novembre 2017 - luglio 2020” sono sostituite dalle parole “entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al termine di cui alla precedente lettera a)”.
- 2.6 All'articolo 31, comma 10, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “marzo 2020” sono sostituite dalle parole “marzo 2021”;
 - ii. alla lettera a) le parole “1 gennaio 2020” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2021.”.
- 2.7 All'articolo 32, comma 3, della deliberazione 252/2017/R/com, alla lettera b), le parole “marzo 2023” sono sostituite dalle parole “marzo 2024”.
- 2.8 All'articolo 37, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com le parole “marzo 2020” sono sostituite dalle parole “marzo 2021”.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 587/2018/R/com

- 3.1 All'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 587/2018/R/com, le parole “1 gennaio 2020” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione 6/2013/R/com

- 4.1 All'articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com, il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

“24.5 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori del servizio idrico integrato, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora determinato secondo quanto previsto dal comma 41.4 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, recante il TIT 2020-2023.”

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania,

agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.

- 5.2 Le deliberazioni 6/2013/R/com, 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it
- 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini